

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza del piano	
	viabile, sistemazione presidii idraulici, barriere guard rail e segnaletica	
	sulla s.p.16/a RIANESE - Perizia di variante in aumento in corso d'opera,	
	ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023. –	
	CIG: B5A93D12A8 ----- CUP:F77H20004100001 –	
	Repertorio n. 12575	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque il giorno Dieci del mese di Luglio in Roma nella	
	sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41,	
	presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000	
	n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Stefano MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente	
	del Servizio 1 del Dipartimento 2- HUB 2 della Città metropolitana di Roma	
	Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana	
	di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale	
	n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----	
	2) Sig. Vincenzo DONATI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx, il xxxxxxxx,	
	residente a xxx,	
	nella sua qualità di Amministratore Unico dell'operatore economico	
	IGANT COSTRUZIONI srl, con sede legale a Grotte di Castro (VT)	
		1

via V. Veneto n.138, C.F.:01875160564, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Rieti e Viterbo in data 28/12/2006 al REA n. VT - 135446, come da documento n.T 593452984 del 24/02/2025, acquisito d'ufficio.-----
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----

P R E M E S S O

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale rep. n. 12422 del 06.06.2024 sono stati affidati i lavori *di messa in sicurezza del piano viabile, sistemazione presidi idraulici barriere guard rail e segnaletica sulla S.P.16/a RIANESE*, con un ribasso offerto del **24,615 %** per un importo netto contrattuale di **€ 186.385,53** di cui **€ 2.555,66** per oneri per la sicurezza, oltre IVA, all'operatore economico IGANT COSTRUZIONI srl, con sede legale in Grotte di Castro (VT), via Vittorio Veneto n. 138 C.F.:01875160564, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;-----

- che, l'Arch. Marta Angeletti, Funzionario tecnico del Servizio 2 del Dipartimento II HUB 2 in qualità Responsabile Unico del Progetto, ha trasmesso, al competente Servizio 2 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in corso d'opera per ulteriori lavori determinati da circostanze imprevedibili in sede di redazione del progetto originario, ai sensi dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii ;-----

- che con determinazione dirigenziale n 390 del 05.02.2025, del Servizio 2 del

Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera con aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo dei lavori pari ad € **59.186,31** oltre IVA, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. c) del D.lgs.n. 36/23 e ss.mm.ii;----

- che con determinazione dirigenziale n. 665 del 21.02.2025, del Servizio 1 del Dipartimento II, è stata approvata la spesa relativa perizia di variante variante in corso d'opera con aumento di spesa ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al **24,615 %** di € **59.186.31** oltre IVA, all'operatore economico IGANT COSTRUZIONI srl- c.f.: 01875160564, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii; -----

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevedibili, che non alterano la natura del progetto iniziale, dovuti al peggioramento dello stato della pavimentazione stradale generatosi nel periodo temporale intercorso tra la progettazione iniziale e la realizzazione dei lavori, che sono stati indicati nella relazione inclusa al progetto di perizia di variante, come di seguito riportati: --

- *aumento dei quantitativi di binder*;-----

- *aumento delle superfici interessate dal rifacimento dello strato di usura (tappeto)*;-----

- *conseguente aumento della segnaletica orizzontale*;----

-che in data 05.12.2024, il Sig. Vincenzo DONATI, in qualità di rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Geom. Guido GENTILI ed il Responsabile Unico del Progetto Arch. Marta ANGELETTI, funzionari tecnici del Servizio 2 del Dipartimento II HUB 2, hanno sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con il quale l'operatore economico

IGANT COSTRUZIONI srl, C.F.: 01875160564, si impegna ad eseguire,

senza eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto di variante; ----

- che, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.c) del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, la modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di circostanze imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d'opera, non altera la natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12422 del 06/06/2024;--

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro economico/comparativo è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale pari ad € **186.385,53** sommato alla presente perizia di variante pari ad € **59.186,31**, risulta complessivamente pari ad € **245.571,84** oltre IVA;-

- che l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al contratto iniziale, ai sensi dell'art.120 comma 2 del citato decreto;-----

- che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, parte integrante del contratto iniziale;----

- che l'Operatore Economico dichiara nel suindicato Patto d'Integrità, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;----

- che l'Arch. Marta Angeletti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto con nota prot. n.CMRC 0078559 del 29/04/2025 ha dichiarato, ex art.17 comma 5 del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dagli artt.94-95 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art.17.5, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n.49758343 di protocollo con scadenza 28.10.2025, conservato in atti;-----

- che con nota prot. n..PR-VTUTG-Ingresso-0017512- 20250304 in data 04.03.2025 per l'operatore economico IGAN COSTRUZIONI srl è stata inviata, ex art.87 del D.Lgs.159/11 la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Viterbo;-----

- che, ai sensi dell' art. 87 del D.lgs.159/11, l'Operatore economico, risulta dalla BDNA della Prefettura di Viterbo, alla data del 20.06.2025 in rinnovo alla White List - *sezione 03- noli a freddo di macchinari; sezione 05 noli a caldo*, scaduta in data 06.05.2025 con istanza presentata in data 03.04.2025, ex L.190/12 e D.P.C.M.18.04.2013 come modificato dal D.P.C.M.24.11.2016 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai *fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata*

disposta (art. 1 comma 52 bis L.190/2012. Si precisa che stipulato il contratto

dovrà essere inviata comunicazione alla Prefettura di Viterbo, ex

D.P.C.M. 24.11.2016.-----

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione

anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme

regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città

Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del

Dipartimento II, HUB 2, Dott Stefano MONNI, concede in appalto

all'Operatore economico IGANT COSTRUZIONI srl, che, a mezzo del Signor

Vincenzo DONATI accetta, l'esecuzione dei *lavori di messa in sicurezza del*

piano viabile, sistemazione presidi idraulici, barriere guard rail e segnaletica

sulla s.p.16/a RIANESE - Perizia di variante in aumento in corso d'opera, ai

sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs.n.36/2023. –

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte

del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n.390 del 05/02/2025:

a) computo metrico;----

b) atto di sottomissione;----

c) relazione;-----

d) quadro tecnico economico/comparativo.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di **€ 59.186,31 (euro cinquantanovemilacentoottantasei/31)** IVA esclusa. Il costo della manodopera è pari ad € 7.601,63. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 665 del 21/02/2025, del Servizio 1 del Dipartimento II HUB 2, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico ha sottoscritto l'appendice n. 1 del 17/03/2025 alla polizza fidejussoria n. 1329432862 della HDI ASSICURAZIONI spa- Agenzia 1329 di Perugia allegata al contratto iniziale, per l'importo aumentato pari ad €12.279,32. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici.--. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico

dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.----

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/23, l'Operatore economico ha sottoscritto, con la HDI ASSICURAZIONI spa-Agenzia n. 1329 di Perugia, l'appendice di precisazione n.1 rilasciata in data 17/03/2025 alla polizza n. 1329432863 allegata al contratto iniziale.--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. Il tempo di esecuzione dei lavori fissato in **giorni 45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi come da contratto iniziale è **prorogato di ulteriori giorni 30 (trenta)**, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.-----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

Si applica quanto previsto all'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 29 del C.S.A allegato al contratto iniziale, l'art.5 dell'Atto di Sottomissione e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 52, 53 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. All'art. 13 del contratto iniziale rep.

n.12422 sono indicate le lavorazioni oggetto di subappalto. ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12422 del 02/06/2024 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto

attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. -----

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli

obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Viterbo, prot. n. PR_VTUTG_Ingresso_0017512_20250304 in

data 04/03/2025 ex art.87 del D.lgs.159/11, ed alla iscrizione alla White List in corso di rinnovo presentata in data 02.04.2025, per l'operatore economico IGANT COSTRUZIONI srl, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. ----

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento 2 HUB 2 in viale G. Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.-----

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:-----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione****Art.13 - Subappalto****Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione****Art.16- Inadempienze contrattuali****Art.17- Divieto di cessione del contratto-****Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione****Art.23- Recesso**

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Vincenzo DONATI

IL DIRIGENTE: firmato Stefano MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.